

Regolamento del Comitato dei Direttori generali

Art. 1

Oggetto e composizione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di composizione, convocazione, funzionamento e deliberazione del Comitato dei Direttori generali di Azienda Zero di cui all'art. 3 l.r. n. 19/2016.

2. Il Comitato è formato dei Direttori generali delle Aziende u.l.s.s., delle Aziende ospedaliere, di I.o.v., di Azienda Zero e dal Direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione, che lo presiede.

3. Il assenza del Direttore generale dell'Area sanità e sociale la presidenza del Comitato è assunta dal Direttore generale di Azienda Zero.

Art. 2

Compiti e funzioni

1. Spettano al Comitato dei Direttori generali:

a) la determinazione degli indirizzi e dei fabbisogni in materia contabile delle Aziende u.l.s.s. e degli altri enti del S.s.r. di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. n. 19/2016;

b) la determinazione degli indirizzi e dei fabbisogni per la gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del S.s.r. di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), l.r. n. 19/2016;

c) la determinazione degli indirizzi e dei fabbisogni in materia di indirizzo e coordinamento degli Uffici relazioni con il pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria presso le Aziende u.l.s.s.

2. È compito del Comitato verificare l'effettiva realizzazione da parte di Azienda Zero degli indirizzi e dei fabbisogni nelle materie di cui al primo comma.

3. Il Comitato relaziona annualmente la Commissione istituita presso il Consiglio regionale competente per materia in merito agli esiti delle verifiche di cui al secondo comma.

4. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio non vincolante sugli atti e sui provvedimenti afferenti le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), l.r. n. 19/2016.

Art. 3

Sede

1. Il Comitato ha sede presso Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio, 1 , Padova; le riunioni possono tenersi anche in altre sedi del territorio regionale.

Art. 4

Modalità di convocazione

1. Il Comitato si riunisce presso la propria sede su convocazione del suo Presidente, inviata con modalità telematiche a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata. In casi di urgenza la convocazione può essere motivatamente inviata fino a tre giorni prima della data fissata.

2. La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, nonché l'indicazione delle modalità di reperimento – possibilmente in forma informatica – del materiale necessario ad assumere le deliberazioni di cui all'ordine del giorno.

Art. 5

Modalità di funzionamento

1. La presenza dei componenti al Comitato è obbligatoria, non sono ammesse deleghe e ciascun componente è tenuto a comunicare preventivamente l'impossibilità a partecipare alle riunioni, adducendo adeguata giustificazione.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità il Presidente, anche su richiesta di altri componenti del Comitato, può motivatamente invitare alle relative sedute altri soggetti, la cui partecipazione si renda necessaria o utile per la discussione su specifici argomenti, senza che venga loro attribuito diritto di voto.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto membri assegnati al Comitato.

4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Delle riunioni deve essere redatto verbale con annotazione dei presenti, delle eventuali giustificazioni degli assenti, degli argomenti trattati e delle risoluzioni adottate. Il verbale è redatto da un Segretario verbalizzante appositamente designato, che può essere un componente dell'organo o un funzionario designato *da Azienda Zero*. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Comitato entro i successivi cinque giorni dall'approvazione dello stesso.

Art. 6

Modalità di esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnati

1. Ai fini della determinazione degli indirizzi e dei fabbisogni di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il Comitato acquisisce dall'ufficio competente e dedicato, ove possibile con modalità informatica, tutta la documentazione necessaria e rilevante, che deve essere messa a disposizione di ciascun componente almeno sette giorni prima della seduta destinata alla relativa discussione. In caso di urgenza adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a quarantotto ore.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di verifica di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il Comitato acquisisce dall'ufficio competente e dedicato, con periodicità da stabilirsi di volta in volta in relazione alla tipologia di attività, informazioni circa l'attuazione dei propri indirizzi.

3. Il Comitato rende i pareri nelle materie di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento, alla prima seduta utile successiva alla relativa richiesta.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato dal Comitato nella seduta del 4.12.2017 ed entra in vigore il 1.1.2018 ; è quindi pubblicato sul sito di Azienda Zero, nella sezione Amministrazione Trasparente. Allo stesso modo verranno approvate le sue eventuali modifiche o integrazioni.